



CITTÀ DI SPINEA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

INFORMATIVA I.M.U. ANNO 2019

Delibera di Consiglio Comunale n. 57 DEL 21.12.2018

Con riferimento alle disposizioni di Legge vigenti e in particolare a quanto stabilito dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), a decorrere dal 1° Gennaio 2019 l'Imposta Municipale Propria "IMU" si applica:

SOGGETTI PASSIVI

L' IMU ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese le abitazioni principali esclusivamente classificate nelle categorie A/1- A/8 -A/9 e relative pertinenze (si intende quelle considerate tali dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, quindi quelle classificate nelle categorie C/6, C/2 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie). Deve essere pagata da tutti coloro (esclusi i soggetti per cui è prevista l'esenzione come di seguito precisato) che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come usufruttuari o titolari di diritto reale d'uso, abitazione, enfiteusi, superficie e dai concessionari di aree demaniali.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) soggetto passivo è il locatario a far data dalla sottoscrizione del contratto.

IMPONIBILE

Per i **fabbricati** iscritti in catasto, il valore (base imponibile) si ottiene applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria, come stabilito dalla Legge 214/2011 e s.m.i.:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile è ridotta del 50 % previa presentazione di idonea dichiarazione e nei termini stabiliti dal vigente Regolamento IUC, nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 5 del Regolamento IMU vigente.

Sono esenti dal pagamento dell'IMU i **terreni agricoli** posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, indipendentemente dalla loro ubicazione. Nel caso di terreni agricoli posseduti ma non condotti, gli stessi sono soggetti all'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

Tutti gli altri terreni sono soggetti ad imposta.

Per le **aree fabbricabili** la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

ABITAZIONE PRINCIPALE (CATEGORIA A/1 – A/8 – A/9) E RELATIVE PERTINENZE

Per abitazione principale (classificata esclusivamente nella categoria catastale A/1 – A/8 – A/9) si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale (di cui alle sopracitate categorie), si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell'abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell'abitazione principale.

Attenzione: se si possiedono due pertinenze uguali per categoria, ad esempio due autorimesse (C/6), solo ad una si applicherà l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale del **5 per mille**, alla seconda e alle eventuali ulteriori pertinenze, si applica l'aliquota ordinaria, pari al 9,5 per mille.

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 – A/8 – A/9

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui sopra, è riconosciuta una detrazione dall'imposta pari a € 200,00, da rapportare ai mesi durante i quali sussiste tale destinazione. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

La detrazione deve essere utilizzata fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta relativa alla abitazione principale e alle sue pertinenze dirette. Se l'immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone, la detrazione va suddivisa in parti uguali indipendentemente dalla quota di proprietà.

ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

AGEVOLAZIONI DELL'ALiquOTA

COMODATO GRATUITO – Riduzione della base imponibile IMU del 50%

E' prevista la riduzione della base imponibile del 50 % ai fini IMU e TASI per le unità immobiliari e le relative pertinenze (escluse quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;
- il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- il comodatario deve avere la residenza anagrafica nell'abitazione;
- l'abitazione ceduta in comodato e quella del comodante adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

L'agevolazione si applica in rapporto al periodo dell'anno, espresso in mesi, in cui sussistono le condizioni previste, considerando come protratta per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso. Il contribuente è tenuto a presentare al Comune dichiarazione IMU per avere diritto alla suddetta riduzione.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla Risoluzione n. 1/DF del 17.02.2016.

Nota bene: la riduzione del 50% della base imponibile per il comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta applicando l'aliquota deliberata dal comune del **9,5 per mille**.

IMMOBILI LOCATI CON CANONE CONCORDATO

La Legge di Stabilità per il 2016 prevede che l'IMU dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431 del 1998 è ridotta del 25 %. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'**art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431**. Rientrano tra questi contratti quelli stipulati ai sensi dell'accordo territoriale vigente per il territorio del Comune di Spinea.

Il contribuente è tenuto a dichiarare al Comune il diritto alla suddetta riduzione allegando alla dichiarazione IMU su modello ministeriale disponibile anche sul sito web dell'Ente, copia del contratto di locazione stipulato.

Nota bene: l'imposta ridotta del 25% applicando l'aliquota deliberata dal comune dell' **8 per mille**.

***NOVITA' IMU-TASI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO ***

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del D.M. 16/01/2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze **è stato stipulato l'accordo territoriale** per il territorio dei Comuni di Mira , **SPINEA**, Martellago, Scorzè, Santa Maria di Sala, Marcon, Cavallino-Treporti con le seguenti organizzazioni della Provincia di Venezia:

- Confedilizia - Associazione Proprietà Edilizia
- U.P.P.I. - Sindacato Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
- A.S.P.P.I. - Associazione Sindacale Piccoli Proprietari IMMOBILIARI

- S.U.N.I.A.
- S.I.C.E.T. - Sindacato inquilini casa e territorio,
- UNIONE INQUILINI.

L'Accordo comprende i seguenti contratti agevolati:

- **Art. 2, comma 3, L. 431/98** e art. 1 D.M. 16/01/2017
- **Art. 5, comma 1, L. 431/98;**
- **Art. 5, comma 2 e 3, L. 431/98.**

L'Accordo Territoriale per il Comune di Spinea è stato pubblicato sul sito del Comune il 19/09/2018.

A seguito di questo accordo , per i contratti stipulati dall'**1 Ottobre 2018** è obbligatorio indicare nella nuova modulistica predisposta dall'ufficio tributi, se l'atto è stato stipulato con l'assistenza di una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori; nel caso contrario, se l'atto non è stato stipulato con l'assistenza delle organizzazioni rappresentative, **è requisito essenziale, per l'ottenimento dell'agevolazione IMU e TASI, allegare l'attestazione di rispondenza ex D.M. 16/01/2017 rilasciata da una delle organizzazioni firmataria dell'Accordo Territoriale per il Comune di Spinea.**

E' possibile visionare l'Accordo Territoriale sul sito del Comune alla pagina Imposte Comunali – IMU e TASI 2019 cliccando sul link "**Accordo Territoriale**" su Approfondimenti 2019.

Nuovo modello aggiornato : "**Dichiarazione di abitazione locata ai fini IMU/TASI**" è disponibile sul sito del Comune alla pagina Imposte Comunali – IMU e TASI 2019 su Approfondimenti 2019 e nella sezione Modulistica Tributi.

SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO

- **1^ RATA** pari al 50% dell'imposta dovuta complessiva o unica soluzione - **entro il giorno 17 GIUGNO 2019** seguendo le indicazioni indicate nella successiva tabella e prestando attenzione ai codici tributo da utilizzare per i versamenti.
- **2^ RATA entro il giorno 16 DICEMBRE 2019** pari al saldo dell'imposta dovuta, provvedendo, se necessario, ad effettuare il conguaglio per l'anno 2019.

Nel sito del Comune www.spinea.gov.it è disponibile un programma di calcolo IUC per la componente IMU, personalizzato per questo Ente, con possibilità di stampare il modello F24 compilato.

N.B. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad euro 3,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo. (art. 20, comma 3 del regolamento)

IMU – VERSAMENTI PER SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO

L'aliquota IMU da applicare per le abitazioni di soggetti residenti all'estero, fatte salve le esenzioni previste dalla Legge, è quella indicata nella precedente tabella alla voce: aliquota ordinaria altri immobili.

Il Dipartimento delle Finanze ha diffuso un comunicato per precisare quali possono essere le **modalità di versamento dell'IMU per i soggetti non residenti** in Italia.

Il Dipartimento ricorda innanzitutto che i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l'IMU, calcolandola secondo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 e per le modalità di pagamento si rinvia al paragrafo 10 della circolare.

E' possibile effettuare i versamenti IMU dall'estero, secondo la seguente modalità:

- **per la quota spettante al Comune** effettuare un bonifico bancario:

IBAN: **IT97B0200836330000100932836**

CODICE BIC/**UNCRITM1353**

Avvertenze

Copia delle operazioni effettuate deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli come da comunicato del Dipartimento MEF.

Come **causale dei versamenti** devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita Iva del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla «IMU», il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella tabella della presente informativa;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione «Acconto» o «Saldo» nel caso di pagamento in due rate.

DICHIARAZIONE IMU

Il Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019, ha modificato il termine di presentazione della dichiarazione IMU dal 30 giugno al **31 dicembre dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione IMU deve essere presentata nei casi previsti dalle disposizioni ministeriali entro il 31 dicembre 2019 per le variazioni intervenute nell'anno 2018.

La dichiarazione IMU deve essere presentata nei casi previsti dalle disposizioni ministeriali entro il 31 dicembre 2020 per le variazioni intervenute nell'anno 2019.

E' obbligatorio altresì presentare la dichiarazione IMU per ottenere le seguenti agevolazioni:

- per la riduzione del 25% sull'imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431 del 1998 con le modalità sopra descritte;
- per la riduzione della base imponibile del 50 % ai fini IMU e TASI per le unità immobiliari e le relative pertinenze (escluse quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale;

=====

Per quanto non previsto nella presente nota informativa si rimanda al:

Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 articoli 8 e 9, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, all'art. 1, comma 639 e successivi della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e smi., alla Legge n. 208/2015 e smi, alla Legge n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018).

ALIQUOTE

Le aliquote **IMU** stabilite con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 21.12.2018, per le categorie soggette all'imposta IMU, **per l'anno 2019** sono le seguenti:

CODICE COMUNE DA INDICARE NEL MODELLO F24

1908 (leggasi i e non L)

FATTISPECIE	ALIQUOTA	DETRAZIONI/ RIDUZIONI	CODICE TRIBUTO	SCADENZA PAGAMENTO
Per le unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificati nella categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze, limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7.	0,5%	€ 200,00	3912	acconto 17/06/2019 saldo 16/12/2019
Per le abitazioni concesse in locazione a canone “concordato” , con contratto registrato stipulato ai sensi della legge n. 431/1998. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all’art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. L’aliquota è da intendersi per l’abitazione e per le eventuali unità accessorie e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. (*)	0,8% al COMUNE	Riduzione imposta del 25 %	3918	acconto 17/06/2019 saldo 16/12/2019
Per le abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (ai genitori o ai figli). L’aliquota è da intendersi per l’abitazione e per le eventuali unità accessorie e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. (*)	0,95%	Riduzione base imponibile del 50 %	3918	acconto 17/06/2019 saldo 16/12/2019
Per le unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, regolarmente assegnate (IACP); Per le unità immobiliari regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Venezia (ATER) e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.	0,76%	€ 200,00	3918	acconto 17/06/2019 saldo 16/12/2019
Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,95% di cui: 0,76 allo STATO 0,19 al COMUNE		3925 3930	acconto 17/06/2019 saldo 16/12/2019
Aree fabbricabili	0,95% al COMUNE		3916	acconto 17/06/2019 saldo 16/12/2019
Terreni agricoli (se soggetti ad imposta)	0,95% al COMUNE		3914	acconto 17/06/2019 saldo 16/12/2019
Per tutti i RESTANTI IMMOBILI non rientranti nelle sopra elencate categorie	0,95% al COMUNE		3918	acconto 17/06/2019 saldo 16/12/2019

(*) OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU/TASI PER POTER BENEFICIARE DELLA AGEVOLAZIONE , ENTRO I TERMINI DI LEGGE.

N.B. Per i contratti stipulati dal 01/10/2018 è requisito essenziale, per l'ottenimento dell'agevolazione IMU e TASI, allegare l'attestazione di rispondenza ex D.M. 16/01/2017 rilasciata da una delle organizzazioni firmataria dell'Accordo Territoriale per il Comune di Spinea, qualora il contratto di locazione non sia stipulato con le stesse.

PER INFORMAZIONI IMU E TASI 2019

Per informazioni dei modelli F24 IMU e/o TASI rivolgersi all'Ufficio Tributi del comune,(sede ubicata dietro il Municipio, al 2° piano, sede ex distretto sanitario) nei seguenti orari:

- Lunedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
- Giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00,
- o telefonando ai seguenti numeri telefonici: 041/5071161 – 041/5071308.

SETTORE TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI

Via Pisacane n. 12 (*sede ex distretto sanitario*) - 30038 Spinea (VE)

tel. 041.5071161/308/121/146 fax. 041.5071398

e-mail: tributi@comune.spinea.ve.it

sito Internet: www.spinea.gov.it

Orari per informazioni:

- Lunedì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- Giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00